

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", con sede legale in Vercelli, Via Duomo n. 6, C.F. 94021400026, P. IVA 01943490027, in persona del Rettore pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo, di seguito anche "UPO" o "Università";

E

Confindustria Piemonte, con sede legale in Torino, Via Vincenzo Vela n. 23, [codice fiscale 80082290018], in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, di seguito anche "Confindustria Piemonte";

(di seguito, congiuntamente, anche le "Parti")

PREMESSO CHE

- a)** ai sensi del proprio Statuto, UPO è istituzione pubblica di alta cultura, sede primaria di libera ricerca e di libera formazione, opera combinando in modo organico didattica e ricerca nell'interesse della società, contribuisce alla qualificazione e allo sviluppo del territorio di riferimento e può stipulare accordi e convenzioni con istituzioni di istruzione e ricerca e con soggetti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione europea e internazionali; lo Statuto riconosce inoltre l'internazionalizzazione come obiettivo strategico e consente l'attivazione di corsi di perfezionamento e master anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati per finalità di aggiornamento, riqualificazione professionale e formazione permanente e ricorrente;
- b)** in attuazione del Piano Strategico 2024-2030, UPO intende rafforzare il proprio ruolo di ateneo multicampus, generalista e partner strategico dei territori di riferimento, orientando le proprie missioni istituzionali alla generazione di valore pubblico, al progresso culturale, civile ed economico, al trasferimento tecnologico, all'alta formazione, all'innovazione e all'internazionalizzazione;
- c)** UPO ha individuato, tra le linee operative prioritarie, il potenziamento dell'offerta di alta formazione, l'ampliamento di percorsi in lingua veicolare, il rafforzamento dei rapporti con Paesi target e lo sviluppo di accordi con enti e imprese per iniziative formative e di ricerca congiunte; UPO presenta inoltre una peculiare vocazione nell'area della salute e delle scienze della vita, anche in ragione della presenza di due Aziende Ospedaliere-Universitarie sul territorio;
- d)** Confindustria Piemonte supporta le Associazioni Territoriali e, attraverso queste, le imprese associate; le rappresenta nei rapporti con la Regione e con le istituzioni locali, nazionali e comunitarie; elabora linee strategiche di politica industriale e opera per la crescita economica e sociale della Regione e per il rafforzamento della competitività del sistema impresa; svolge altresì funzioni di studio, ricerca, consulenza e coordinamento, anche in raccordo con le filiere e le commissioni tematiche di interesse regionale;
- e)** Confindustria Piemonte presidia, tra gli altri, i temi del capitale umano, dell'internazionalizzazione e attrazione investimenti, della sanità e delle scienze della vita, ed è partner della rete Enterprise Europe Network, quale infrastruttura europea di supporto all'innovazione, all'internazionalizzazione e alla collaborazione tecnologica transnazionale delle imprese;
- f)** le Parti riconoscono che la qualità delle politiche di sviluppo territoriale e industriale dipende anche dalla capacità di connettere in modo stabile istruzione superiore, alta formazione, ricerca, innovazione, internazionalizzazione, bisogni delle imprese, attrattività dei territori e sviluppo del capitale umano;

g) le Parti condividono l'interesse a costruire una collaborazione selettiva, concreta e attuabile, non meramente dichiarativa, capace di generare valore pubblico, sostenere la competitività del sistema produttivo piemontese, aumentare l'occupabilità e la qualificazione delle persone, favorire la diffusione dei risultati della ricerca e rafforzare il posizionamento internazionale dell'Ateneo e del sistema delle imprese;

h) le Parti intendono pertanto disciplinare con il presente Accordo un quadro di collaborazione stabile ma flessibile, suscettibile di attuazione progressiva anche mediante successivi atti e strumenti operativi.

Art. 1 - Premesse e valore dell'Accordo

1.1 Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.2 Il presente Accordo ha natura di accordo quadro di collaborazione e definisce il perimetro, i principi e gli strumenti generali del rapporto tra le Parti, ferma restando la necessità di eventuali successivi atti attuativi o altri strumenti scritti per la disciplina di iniziative specifiche.

Art. 2 - Finalità generali e principi ispiratori

2.1 Con il presente Accordo le Parti intendono sviluppare una collaborazione istituzionale stabile che contribuisca, nel rispetto delle reciproche competenze e autonomie, allo sviluppo del territorio, alla generazione di valore pubblico, alla competitività del sistema produttivo e al rafforzamento del rapporto tra università, imprese e istituzioni.

2.2 La collaborazione è improntata ai principi di autonomia delle Parti, reciprocità, selettività delle priorità, concretezza attuativa, sostenibilità organizzativa ed economica, non esclusività, trasparenza e progressiva definizione delle iniziative comuni.

2.3 Le Parti si propongono in particolare di:

- a)** rafforzare il raccordo strutturato sui fabbisogni formativi e professionali delle imprese e delle filiere produttive, anche in chiave territoriale e prospettica;
- b)** sviluppare, promuovere e sostenere iniziative di alta formazione, formazione permanente e aggiornamento professionale coerenti con i bisogni del sistema produttivo e con la missione di UPO;
- c)** favorire l'individuazione e lo sviluppo di linee di collaborazione in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca, nei domini che le Parti definiranno progressivamente;
- d)** costruire strategie selettive di internazionalizzazione, con riferimento a Paesi o aree target nei quali possano intersecarsi relazioni accademiche, reclutamento di studenti, opportunità di ricerca, rapporti economici e industriali;
- e)** promuovere la partecipazione congiunta a programmi, bandi, iniziative e reti regionali, nazionali, europee e internazionali di interesse comune;
- f)** favorire il dialogo sistematico tra le strutture accademiche di UPO, incluse le proprie spin off accademiche, e il sistema delle imprese, con particolare attenzione alle PMI, alla Piccola Industria, ai Giovani Imprenditori e alle filiere di rilevanza strategica per il Piemonte.

Art. 3 - Ambiti prioritari della collaborazione

3.1 Le Parti individuano quali ambiti prioritari della collaborazione, fermo restando quanto previsto ai commi successivi:

- a)** fabbisogni formativi, didattica, alta formazione e formazione permanente, anche attraverso attività di analisi dei bisogni, progettazione e promozione di master, corsi di perfezionamento, percorsi executive, percorsi brevi, micro-credenziali, summer school, iniziative in alto apprendistato, seminari, testimonianze aziendali e altri strumenti coerenti con l'ordinamento universitario e con le esigenze del sistema produttivo;
- b)** ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e valorizzazione della conoscenza, anche attraverso attività di matching tra competenze accademiche e bisogni delle imprese, partecipazione a bandi anche con attenzione alle attività di partenariato pubblico-privato nel contesto di bandi competitivi, studi, progetti condivisi, contratti di ricerca, utilizzo di laboratori e infrastrutture, attività di consulenza tecnico-scientifica, supporto alla brevettazione, all'imprenditorialità accademica e alla diffusione dei risultati della ricerca;
- c)** internazionalizzazione, anche mediante la selezione di Paesi target, il raccordo con reti, ambasciate, consolati, istituzioni e partner economici, l'organizzazione di iniziative congiunte, la progettazione di attività formative e di ricerca connesse ai Paesi individuati, l'attrazione di studenti e studiosi internazionali e il supporto all'apertura di nuove relazioni in contesti di interesse strategico;
- d)** azioni di diffusione della cultura scientifica, dell'innovazione, del management dell'innovazione, dell'imprenditorialità, della responsabilità sociale, della sostenibilità nel quadro degli ESG, quali leve di crescita del territorio e del sistema delle imprese.

3.2 Le Parti concordano che i domini scientifici, tecnologici o applicativi di specifico interesse comune non sono predeterminati in via esaustiva nel presente Accordo e saranno individuati progressivamente dal Comitato di cui al successivo art. 5, anche in relazione alle priorità industriali regionali, al posizionamento dell'Ateneo, ai fabbisogni espressi dal sistema produttivo e alle opportunità di finanziamento e collaborazione.

3.3 Resta ferma la possibilità per le Parti di riconoscere, in qualsiasi fase della collaborazione, una specifica evidenza o una corsia di raccordo dedicata all'ambito life sciences, salute, medicina, farmaceutica, biotech, medtech e domini connessi che si estendono ad aspetti di farmacoconomia, modelli organizzativi e finanziari, aspetti sociali e delle medical humanities, ove ritenuto utile in ragione della rilevanza strategica del tema per UPO e per il sistema regionale delle imprese.

Art. 4 - Modalità di attuazione e strumenti operativi

4.1 Le finalità del presente Accordo potranno essere perseguite attraverso incontri periodici, tavoli di lavoro, analisi e studi condivisi, attività di matching, iniziative formative, eventi, call o manifestazioni di interesse, progettazione su bandi, atti attuativi, verbali di coordinamento, schede progetto o altri strumenti scritti ritenuti idonei dalle Parti.

4.2 Le iniziative specifiche che richiedano una puntuale disciplina dei rispettivi impegni, dei profili economici, della proprietà intellettuale, del trattamento dei dati personali, dell'uso dei risultati o di altri aspetti tecnico-giuridici saranno regolate da appositi Accordi Attuativi o da altri atti scritti sottoscritti dalle Parti o dalle strutture competenti.

4.3 La sottoscrizione del presente Accordo non comporta per ciascuna Parte alcun obbligo di concludere specifici Accordi Attuativi o di avviare determinate iniziative, restando rimessa alla valutazione delle Parti la concreta fattibilità, opportunità e sostenibilità delle attività di volta in volta considerate.

4.4 In caso di contrasto tra le previsioni del presente Accordo e quelle di un successivo Accordo Attuativo, il presente Accordo prevarrà, salvo che l'Accordo Attuativo preveda espressamente una deroga puntuale e motivata.

Art. 5 - Comitato di indirizzo e coordinamento

5.1 È istituito un Comitato di indirizzo e coordinamento, composto in via paritetica da rappresentanti delle Parti, in numero massimo di quattro per ciascuna Parte, nominati dai rappresentanti legali della Parti successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo.

5.2 Il Comitato svolge funzioni di raccordo strategico e, in particolare:

- a)** individua le priorità di collaborazione e ne aggiorna periodicamente il perimetro;
- b)** propone o approva, secondo i rispettivi ordinamenti interni, programmi di lavoro, verbali di indirizzo, schede tematiche o atti preparatori di Accordi Attuativi;
- c)** definisce, ove opportuno, i domini di ricerca e innovazione, le filiere di interesse e gli eventuali Paesi target su cui concentrare la collaborazione;
- d)** promuove il coinvolgimento:
 - delle strutture accademiche di UPO (Dipartimenti, Centri, Laboratori);
 - delle Associazioni Territoriali di Confindustria Piemonte;
 - e degli altri soggetti pertinenti (spin-off accademiche, associazioni territoriali, imprese associate, ecc);
- e)** monitora lo stato di avanzamento della collaborazione e valuta l'opportunità di eventuali aggiornamenti del presente Accordo o di atti conseguenti.

5.3 Il Comitato si riunisce di norma almeno due volte l'anno e, in ogni caso, ogniqualvolta una Parte ne faccia motivata richiesta. Le riunioni possono svolgersi anche con modalità telematiche o miste.

Art. 6 - Referenti operativi

6.1 Ciascuna Parte nomina un referente operativo incaricato del raccordo tecnico-operativo, della preparazione degli incontri, del supporto alle attività del Comitato e del coordinamento delle iniziative di competenza.

6.2 La nomina dei referenti operativi e ogni loro successiva variazione sono comunicate per iscritto all'altra Parte. In mancanza di designazione nominativa nel testo definitivo, i referenti saranno individuati con successivo scambio di comunicazioni tra le Parti.

Art. 7 - Programmazione condivisa, tempi e risultati attesi

7.1 Le Parti convengono che la collaborazione potrà essere accompagnata da una programmazione condivisa pluriennale.

7.2 Le Parti convengono di non definire nel presente Accordo un elenco vincolante di deliverable né termini stringenti di attuazione. In tale caso, il Comitato e i referenti operativi potranno definire progressivamente priorità, iniziative, eventuali risultati attesi, indicatori, tempi e responsabilità attraverso verbali condivisi, schede tematiche, programmi di lavoro non vincolanti o Accordi Attuativi, in relazione al grado di maturazione delle opportunità concrete di collaborazione.

7.3 Resta inteso che l'effettiva attivazione delle singole iniziative è subordinata alla verifica di interesse reciproco, alla sostenibilità organizzativa e, ove occorra, alla disponibilità delle necessarie risorse e autorizzazioni.

Art. 8 - Oneri economici

8.1 Il presente Accordo non comporta, di per sé, obblighi economici reciproci a carico delle Parti.

8.2 Ciascuna Parte sostiene in proprio i costi interni relativi al proprio personale e alla propria organizzazione, salvo quanto diversamente previsto in specifici Accordi Attuativi o altri atti scritti.

8.3 Gli eventuali impegni economici, finanziari o patrimoniali connessi a specifiche iniziative saranno definiti esclusivamente nei successivi strumenti attuativi.

Art. 9 - Proprietà intellettuale, risultati e pubblicazioni

9.1 I dati, i materiali, il know-how, i brevetti, i software, i contenuti e, in generale, i beni immateriali preesistenti al presente Accordo e messi a disposizione da una Parte restano di titolarità esclusiva della Parte che li ha conferiti.

9.2 La titolarità e le modalità di utilizzazione economica dei risultati eventualmente sviluppati nell'ambito di specifiche iniziative comuni saranno disciplinate nei relativi Accordi Attuativi, tenendo conto del contributo effettivo delle Parti, delle norme applicabili e delle finalità istituzionali di UPO.

9.3 Le eventuali attività di pubblicazione, divulgazione o comunicazione di risultati dovranno avvenire d'intesa nel rispetto delle rispettive discipline di tutela della proprietà intellettuale fermo restando la volontà di dare piena visibilità a forme di comunicazione e divulgazione in forma non sensibile sotto il profilo della proprietà delle attività di collaborazione derivanti dal presente accordo.

Art. 10 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

10.1 Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservati fatti, informazioni, documenti, dati e cognizioni dell'altra Parte che non siano di pubblico dominio e che vengano conosciuti in occasione o in esecuzione del presente Accordo o dei relativi atti attuativi.

10.2 L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che siano legittimamente di pubblico dominio, siano già legittimamente note alla Parte ricevente, siano state acquisite da terzi legittimati a disporne o debbano essere comunicate in forza di legge o di ordine dell'autorità, fermo restando, ove consentito, l'obbligo di tempestiva informazione all'altra Parte.

10.3 Salvo diverso accordo scritto, l'obbligo di riservatezza continuerà ad avere efficacia per tre anni successivi alla cessazione del presente Accordo o del singolo atto attuativo cui le informazioni si riferiscono.

10.4 Le Parti dichiarano che i dati personali eventualmente trattati in occasione della negoziazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo e dei relativi atti attuativi saranno trattati esclusivamente per finalità connesse agli stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ove specifiche iniziative comportino trattamenti di dati personali ulteriormente regolati dalla legge, le Parti disciplineranno con apposito atto i rispettivi ruoli e le modalità di trattamento.

10.5 Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: protocollo@pec.uniupo.it; il Responsabile della protezione dei dati è contattabile a: dpo@uniupo.it.

Titolare del trattamento dei dati personali è Confindustria Piemonte nella persona del Presidente. I dati di contatto del Titolare sono PEC: confindustriapiemonte@pec.it; il Responsabile della protezione dei dati è contattabile a: confindustria.piemonte@confindustria.piemonte.it.

Art. 11 - Comunicazione istituzionale, uso dei segni distintivi e integrità

11.1 Salvo obblighi di legge o esigenze di comunicazione istituzionale minima inerenti alla sottoscrizione del presente Accordo, l'uso dei nomi, dei loghi, dei marchi e degli altri segni distintivi di una Parte da parte dell'altra Parte è subordinato a previo consenso scritto del titolare e si intende, ove accordato, a titolo gratuito e per i soli fini autorizzati.

11.2 Le Parti si impegnano a concordare preventivamente le modalità di comunicazione pubblica delle iniziative congiunte, fatti salvi i rispettivi obblighi di trasparenza e le ordinarie esigenze di rendicontazione istituzionale.

11.3 Le Parti dichiarano di agire nel rispetto dei rispettivi codici etici, codici di comportamento, modelli organizzativi, disposizioni anticorruzione e regole di integrità applicabili e si impegnano a far sì che anche i propri dipendenti, collaboratori e soggetti eventualmente coinvolti nelle attività si conformino ai medesimi principi.

Art. 12 - Durata, recesso e attività in corso

12.1 Il presente Accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale ed è rinnovabile per iscritto previo accordo tra le Parti. È escluso il tacito rinnovo.

12.2 Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, con preavviso scritto di trenta giorni da comunicarsi all'altra Parte mediante PEC ai seguenti indirizzi:

- per l'Università: protocollo@pec.uniupo.it;
- per Confindustria Piemonte: confindustriapiemonte@pec.it

12.3 Il recesso o la scadenza del presente Accordo non producono effetti automatici sugli eventuali Accordi Attuativi già sottoscritti, che proseguiranno fino alla loro naturale scadenza o secondo quanto in essi previsto, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

12.4 In caso di recesso, salvo diversa previsione contenuta in specifici atti attuativi, è escluso ogni diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti in favore dell'altra Parte in conseguenza della cessazione del presente Accordo.

Art. 13 - Disposizioni finali

13.1 Il presente Accordo non dà luogo ad alcun rapporto di esclusiva, società, associazione, consorzio, mandato, rappresentanza o organizzazione comune tra le Parti.

13.2 Eventuali modifiche o integrazioni del presente Accordo dovranno risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

13.3 Il presente Accordo e i diritti e obblighi da esso derivanti non possono essere ceduti a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

13.4 Le comunicazioni tra le Parti inerenti al presente Accordo sono effettuate per iscritto agli indirizzi che saranno indicati nel testo definitivo o in successiva comunicazione formale.

13.5 Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.1, n.1, lett. B) della Tariffa - parte II del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università del Piemonte Orientale come da Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 02/2003 e successive integrazioni.

13.6. L'interpretazione e l'esecuzione dell'Accordo e/o degli Accordi Attuativi, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dagli stessi sono regolati dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione sarà competente il Foro di Torino in via esclusiva.

13.7 Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente; la data di efficacia coincide con quella dell'ultima firma apposta.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" Il Rettore pro tempore Menico Rizzi	Per Confindustria Piemonte Il Presidente pro tempore Andrea Amalberto
--	---